



PSR Molise 2014-2020 - Misura 16, Sottomisura 16.1 - Elenco delle domande non ricevibili

Prog.	Numero domanda	Soggetto richiedente (capofila del costituendo gruppo operativo)	Motivi ostativi (ex art. 10 bis legge n. 241/1900 e ss.mm.ii.)	Controdeduzioni
1)	84250017005 del 15/02/2018	Notartomaso Maria Rosaria Salita Umberto, 14 86016 - RICCIA (CB) CUAA: NTRMRS64A65H273U	La copia cartacea del modello unico di domanda (Mud) non è sottoscritta dal richiedente (art. 5 del bando).	Non risultano pervenute osservazioni.
2)	84250016718 del 15/02/2018	Consorzio nazionale produttori apistici Società cooperativa agricola Via Nina Guerrizio, 2 86100 - CAMPOBASSO (CB) CUAA: 01689030706	<p>La copia cartacea del modello unico di domanda (Mud) non è sottoscritta in forma autografa dal richiedente (rappresentante legale); risulta, altresì, carente, da parte dell'operatore della sede del Centro di assistenza agricola (Caa) delegato, la sottoscrizione dell'attestazione del quadro M – Elenco di controllo della documentazione presente.</p> <p>L'apposizione della firma secondo una modalità non conforme alle disposizioni di legge, costituisce l'elemento comprovante il venir meno della manifestazione di volontà ad assumere gli impegni e della presunzione di veridicità delle dichiarazioni da rendersi ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. La domanda, quindi, così come formulata, è da ritenersi priva di efficacia giuridica. La sottoscrizione del documento, infatti, consente non solo di risalire alla paternità dell'atto, ma anche di renderlo vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà, con piena assunzione di responsabilità in ordine alle dichiarazioni rese. In particolare, la firma prestampata o fotocopiata non è assimilabile alla sottoscrizione autografa, in quanto solo la diretta apposizione da parte del dichiarante può valere a ricondurre il contenuto del documento a sé medesimo.</p> <p>A tal fine non rileva l'allegazione del documento di identità, che funge da strumento sostitutivo dell'autenticazione di una sottoscrizione effettiva e non impressa a stampa o fotocopiata. In definitiva, trattandosi di irregolarità che non consente l'individuazione del soggetto responsabile, in quanto non è riconoscibile l'effettivo autore dell'apposizione di una firma a stampa in calce al documento, non è possibile ammetterne la regolarizzazione attraverso l'istituto del soccorso istruttorio.</p>	A seguito della generica richiesta, priva di sottoscrizione, di fissazione di un incontro esplicativo in merito alle criticità sostanziali evidenziate nel preavviso di rigetto, formulata dal consorzio capofila, il presidente della commissione di valutazione - responsabile del procedimento, ha comunicato al Consorzio in data 2 marzo 2020 (prot. n. 35452), la non accoglibilità della richiesta medesima in quanto "le motivazioni poste a fondamento dell'irricevibilità, ampiamente dedotte nel preavviso di rigetto, sono contraddistinte dai canoni di inequivocità, chiarezza ed esaustività".
			<i>Richiesta pervenuta mediante Pec del 27/02/2020, prot. n. 34248.</i>	